

(N. 546)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori LAMBERTI, MAGRÌ, DI ROCCO, RICCIO e DE LUCA Angelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1954

Modificazione all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente nomina dei Capi d'istituto e trasferimenti ed altri provvedimenti relativi al personale degli istituti e scuole d'istruzione media e secondaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli istituti superiori di magistero furono stabiliti, inizialmente in numero di due, a Roma e a Firenze, con la legge 25 giugno 1882, n. 896, per compiere ed estendere gli studi delle scuole normali e secondarie femminili, con insegnamenti letterari, scientifici, pedagogici e di morale distribuiti nel corso di quattro anni, al termine dei quali le alunne potevano conseguire, superando un esame generale, un certificato di licenza, e, in seguito ad un altro esame speciale, un diploma che le abilitava ad impartire a tutte le scuole femminili speciali insegnamenti. Il regolamento, approvato con regio decreto n. 1129, del 9 novembre dello stesso anno specificava, fra l'altro, che i diplomi conseguibili presso gli istituti superiori di magistero erano quello per l'insegnamento dell'italiano, della storia, della geografia, quello per l'insegnamento della pedagogia, e quello per l'insegnamento delle lingue straniere.

Con altre disposizioni legislative venivano poi istituiti corsi speciali di perfezionamento per la preparazione all'ispettorato scolastico

e alla direzione didattica, corsi che confluirono poi negli istituti superiori di magistero, di cui fanno parte tuttora: di essi però non si farà altro cenno in questa relazione, perchè non interessano ai fini del presente disegno di legge.

Tutta la materia relativa agli istituti superiori di magistero venne riordinata dal regio decreto 13 marzo 1923, n. 736, il quale, riconoscendo a tali istituti « funzione e grado di istituti universitari », specificava che i diplomi da essi rilasciati si riferivano all'insegnamento « dell'italiano e del latino nelle scuole medie di grado inferiore, e di storia e geografia nelle stesse scuole e negli istituti magistrali », nonché all'insegnamento « della pedagogia e filosofia negli istituti magistrali ».

Infatti gli insegnanti diplomati negli istituti di magistero furono totalmente parificati, nell'assegnazione di incarichi e supplenze, nell'ammissione ai concorsi per l'insegnamento, nell'inquadramento e nello sviluppo della carriera ai loro colleghi in possesso della laurea in lettere o in filosofia.

Fra il 1935 e il 1936 tale parificazione fu perfezionata ulteriormente: il Governo, valendosi delle disposizioni per un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore, contenute nella legge 16 giugno 1935, n. 1100 (1), trasformava in Facoltà e aggregava alle università gli istituti superiori di magistero allora esistenti di Roma, Messina e Firenze: i relativi decreti, che portano rispettivamente le date 27 ottobre 1935, n. 2153; 20 febbraio 1936, n. 468; 26 marzo 1936, n. 657, specificano costantemente che la trasformazione in Facoltà viene fatta osservando « l'ordinamento didattico vigente per gl'istituti superiori di magistero ».

In conseguenza di tale provvedimento il diploma conclusivo degli studi di magistero ha assunto la denominazione di laurea, sebbene nessun mutamento sia stato apportato alla struttura degli istituti superiori di magistero, che, come già si è detto, conservano l'ordinamento didattico vigente prima del 1936.

Per tale motivo sembra del tutto ingiustificata la discriminazione fra laureati e diplomati di magistero stabilita dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, il quale regola la nomina dei

(1) La quale autorizzava appunto il Governo ad emanare entro tre anni decreti per la soppressione, istituzione o fusione di Facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonchè l'aggregazione di regi istituti superiori alle regie università.

presidi e dei direttori degli istituti e delle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale di tipo commerciale, e dispone che vengano banditi a tal fine concorsi per titoli ed esami, ai quali possano partecipare « i professori ordinari, *provvisi di laurea*, con almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari ». L'ultimo comma dello stesso articolo non lascia dubbi sulla interpretazione restrittiva, che deve essere data all'espressione « *provvisi di laurea* ».

Il presente disegno di legge mira ad eliminare la ingiusta discriminazione fra diplomati e laureati dai magisteri, almeno per quanto concerne la possibilità di aspirare alla presidenza di quegli istituti medi e magistrali per i quali più specificamente i vecchi istituti di magistero preparavano gli insegnanti, secondo il fondamentale testo legislativo più su citato, cioè il regio decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Il presente disegno di legge potrebbe normalizzare la situazione di alcune scuole, dove insegnanti di ruolo diplomati dai vecchi magisteri sono di fatto presidi supplenti da molti anni, senza avere, allo stato attuale della legislazione, la possibilità di accedere ai concorsi per entrare nei ruoli delle presidenze.

Anche per questo motivo i proponenti confidano che il Senato vorrà approvare il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è aggiunto il seguente, ultimo comma: « Gli insegnanti provvisi di diploma rilasciato dall'istituto superiore di magistero possono anche partecipare ai concorsi per posti di preside di scuola media e d'istituto magistrale ».